

estrazioni a sorte, semestrali.

Il Direttore Generale ricorda inoltre che gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni dell'Ente anche in deroga di disposizioni di legge, regolamenti o degli statuti generali o speciali.

Il Direttore Generale comunica quanto sopra al Comitato e al Consiglio per la ratifica.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con parere favorevole il suddetto provvedimento di ratifica.

o o o

e) APPLICAZIONE DI UN DIRITTO DI ESAME, A FAVORE DELL'ISTITUTO, IN OCCASIONE DEI VARI FINANZIAMENTI -

Il Direttore Generale riferisce che attualmente l'Istituto, a differenza della quasi totalità degli altri Enti finanziatori, non applica, nelle varie operazioni di investimento, che effettua, alcun diritto per l'esame relativo all'istruttoria dei singoli finanziamenti.

Vero è che esiste un diritto di commissione* (1% in genere e 0.50% per le case popolari), ma tale diritto è stato stabilito pochi anni fa dal Consiglio soprattutto per compensare, almeno in parte, le perdite derivanti dalla sensibile diminuzione dei saggi di interesse relativi ai vari finanziamenti.

Sta di fatto che gli altri Enti (Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento, Istituto Italiano di credito fondiario, ed in genere tutti gli Enti che esercitano il credito fondiario ed edilizio), pur applicando un diritto di commissione, uguale o superiore a quello adottato dall'Istituto, aggiungono, per diritto di esame, una per-

